ISVAP

Bollettino mensile

Anno V - n. 5/2010

Pubblicato il 30 giugno 2010

ISVAP (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Centralino 06/42133.1
Fax Sezione Studi 06/42133.735
e-mail: Serv.Studi@isvap.it

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

Indice

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP 1

1.1 REGOLAMENTI ISVAP..... 3

Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010
Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private..... 5

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 35

Provvedimento n. 2800 del 6 maggio 2010
Autorizzazione a Pramerica Life S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 37

Provvedimento n. 2801 del 6 maggio 2010
Autorizzazione a Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., con sede in Milano, all'assunzione del controllo di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano. 38

Provvedimento n. 2804 del 28 maggio 2010
Fusione per incorporazione di Coface Service S.p.A., con sede in Biella, in Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano. 40

1.2.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 42

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale nel capitale sociale di Generali Suport G.I.E. 42

2. ASSETTI PROPRIETARI 43

2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (MAGGIO 2010)..... 45

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 47

3.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE..... 49

3.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI..... 165

OMISSIS

OMISSIS

3.3 SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI 181

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. 04207 DEL 17 MARZO 2010 183

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. 12276 DEL 19 MAGGIO 2010 190

4. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE. 209

4.1 IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA.....211

Colombo s.p.a. 213

5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO 215

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

6. PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)..... 219

Parere del 15 gennaio 2010

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo del ramo d'azienda costituito da 50 sportelli di proprietà di Banca Monte Paschi di Siena S.p.A..... 221

7. BILANCIO ISVAP 227

8. ALTRE NOTIZIE..... 255

8.1 AVVISI E COMUNICATI..... 257

8.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 258

Avviso del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo costituito da contratti di ramo III, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Sella Life Limited, con sede in Irlanda 230

8.3 MODIFICHE STATUTARIE 259

Aumento del capitale sociale di Apulia previdenza S.p.A., con sede in Milano 259

Modifica della denominazione sociale di Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A. (in breve C.I.R.A. S.p.A.), con sede in Milano 259

8.4 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 260

8.5 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA 261

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. 261

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 REGOLAMENTI ISVAP

Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010

Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicita' dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 recante coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.);

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione con modificazioni del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

adotta il seguente:

Regolamento

INDICE

PARTE I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II - Obblighi di informativa

Titolo I

Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi vita

Capo I - Informativa precontrattuale

Art. 4 (Documentazione e pubblicazione sul sito *internet*)
Art. 5 (Criteri di redazione)
Art. 6 (Proposta di assicurazione)
Art. 7 (Scheda sintetica)
Art. 8 (Nota informativa)
Art. 9 (Progetto esemplificativo)
Art. 10 (Dati storici di confronto)
Art. 11(Aggiornamento dei documenti precontrattuali)

Capo II - Informativa in corso di contratto

Art. 12 (Pubblicazione sui quotidiani e sul sito *internet*)
Art. 13 (Modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo)
Art. 14 (Estratto conto annuale)
Art. 15 (Variazione del tasso di interesse garantito)
Art. 16 (Riscontro a richieste di informazioni)
Art. 17 (Avviso di scadenza)
Art. 18 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
Art. 19 (Trasformazione di contratto)
Art. 20 (Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)
Art. 21 (Comunicazioni mediante tecniche a distanza)
Art. 22 (Archiviazione e conservazione dei documenti)

Capo III - Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile

Art. 23 (Obblighi informativi)
Art. 24 (Obblighi di rendicontazione)

Titolo II

Obblighi di informativa in corso di contratto per unit linked, index linked e per le operazioni di capitalizzazione

Art. 25 (Obblighi informativi)
Art. 26 (Pubblicazione sui quotidiani e sul sito *internet*)
Art. 27 (Lettera di conferma di investimento dei premi per i contratti *unit linked*)
Art. 28 (Estratto conto annuale)
Art. 29 (Comunicazione in caso di perdite)

Titolo III

Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni

Capo I - Informativa precontrattuale

Art. 30 (Documentazione)
Art. 31 (Criteri di redazione)
Art. 32 (Contratto di assicurazione)
Art. 33 (Nota informativa)
Art. 34 (Pubblicazione sul sito *internet*)

Capo II - Informativa in corso di contratto

Art. 35 (Riscontro a richieste di informazioni)
Art. 36 (Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)
Art. 37 (Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo)
Art. 38 (Comunicazioni mediante tecniche a distanza e archiviazione e conservazione dei documenti)

PARTE III

Pubblicità dei prodotti assicurativi

Art. 39 (Caratteristiche generali della pubblicità)
Art. 40 (Elementi della pubblicità)
Art. 41 (Pubblicità dei rendimenti dei prodotti assicurativi vita)
Art. 42 (Pubblicità dei prodotti assicurativi effettuata dagli intermediari)

PARTE IV

Disposizioni specifiche

Capo I – Lingua da utilizzare nei contratti di assicurazione

Art. 43 (Lingua)

Capo II - Contratti con partecipazione agli utili

Art. 44 (Aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata)

Capo III - Contratti *unit linked*

Art. 45 (Recesso)
Art. 46 (Costi applicati mediante prelievo di quote)

Capo IV - Contratti infortuni e malattia

Art. 47 (Sede dell'arbitrato e età assicurabile)
Art. 48 (Recesso in caso di sinistro)

Capo V – Polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento

Art. 49 (Restituzione del premio)
Art. 50 (Trasparenza dei costi)

PARTE V

Altre disposizioni

Art. 51 (Conflitti di interesse)
Art. 52 (Modifiche all'articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

PARTE VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 53 (Contratti di assicurazione destinati ad attuare forme pensionistiche individuali)
Art. 54 (Abrogazioni)
Art. 55 (Pubblicazione)
Art. 56 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati

1. Schema di Scheda sintetica dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
2. Nota metodologica sul calcolo del Costo percentuale medio annuo
3. Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
4. Schema di Nota informativa dei contratti di puro rischio
5. Documento informativo per le operazioni di trasformazione
6. Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione dei rami danni
7. Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione Infortuni
8. Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione Malattia
9. Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Parte I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 182, comma 7, 183, 185 commi 3 e 4, 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   a) "contratto a prestazioni rivalutabili": il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata;
   b) "contratto con partecipazione agli utili": il contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto di gestione;
   c) "contratto di capitalizzazione": il contratto con il quale l'impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito, non inferiore a cinque anni, in corrispettivo di premi unici o periodici;
   d) "contratto di puro rischio": il contratto di assicurazione in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, l'invalidità, l'inabilità dell'assicurato;
   e) "contratto index linked": il contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento;
   f) "contratto unit linked": il contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR;
   g) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
   h) "fondo interno": il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa ed espresso in quote;
   i) "forme pensionistiche complementari": le forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
   j) "gestione separata": un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;
   k) "grandi rischi": i rischi indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   l) "impresa" o "impresa di assicurazione": la società di assicurazione con sede legale in Italia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, la società di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea abilitata in Italia

all'esercizio dell'assicurazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nonché la società di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo abilitata in Italia all'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento;

m) "impresa di assicurazione comunitaria": l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

n) "intermediari": le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;

o) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

p) "OICR": gli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;

q) "prodotti assicurativi": i prodotti assicurativi vita e danni;

r) "prodotti assicurativi danni": i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

s) "prodotti assicurativi vita": i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con l'esclusione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni e dei prodotti assicurativi aventi finalità previdenziali, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

t) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" o "prodotti finanziari assicurativi": i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;

u) "pubblicità": ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;

v) "ramo di assicurazione": un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;

w) "reti di vendita multilevel marketing": le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;

x) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

y) "tecnica di comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del contraente, possa impiegarsi per la trasmissione delle comunicazioni inerenti al contratto.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e disciplina il contenuto del Fascicolo informativo e lo schema della Scheda sintetica e della Nota

informativa.

2. Non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie gli articoli 4 comma 6, 11 e 12, per le disposizioni relative alla pubblicazione sul sito internet, 20 comma 5 ad eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché gli articoli 22, 23 comma 2, 24 comma 2, 26, per le disposizioni relative alla pubblicazione sul sito internet, 34 commi 1, 2 e 4, 38 per la parte relativa alla archiviazione e conservazione dei documenti, 46 e 51.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, la pubblicità dei prodotti assicurativi.

PARTE II

Obblighi di informativa

Titolo I

Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi vita

Capo I

Informativa precontrattuale

Art. 4

(Documentazione e pubblicazione sul sito *internet*)

1. Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione di una proposta relativa ai prodotti assicurativi vita.
2. Il Fascicolo informativo è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.
3. Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
   a) Scheda sintetica;
   b) Nota informativa;
   c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata;
   d) Glossario;
   e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza.
4. I singoli documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6 ….) e, in prima pagina o a conclusione, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti.
5. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate esclusivamente:
   a) la denominazione, il logo e il simbolo dell'impresa e del gruppo di appartenenza. La denominazione, il logo e il simbolo dell'impresa devono avere un carattere di particolare evidenza rispetto a quelli del gruppo di appartenenza;

b) l'intestazione: "Contratto di ……. (inserire la tipologia contrattuale e il nome commerciale)";
c) la frase in grassetto: "Il presente Fascicolo informativo, contenente (inserire l'elenco dei documenti di cui al comma 3) deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione";
d) l'avvertenza in grassetto: "Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa".

6. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto di tipo individuale, le imprese pubblicano il Fascicolo informativo sul proprio sito *internet* per tutta la durata dei contratti stipulati in relazione al prodotto medesimo.
7. Le imprese di assicurazione, con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, inseriscono nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte di quest'ultimo agli assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, delle condizioni di assicurazione. Nella convenzione deve inoltre essere previsto che il modulo di adesione alla copertura assicurativa riporti l'indicazione dei costi a carico degli assicurati con evidenza della quota parte percepita in media dagli intermediari. Per le polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento, la convenzione deve inoltre prevedere che, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, venga consegnato al debitore/assicurato il Fascicolo informativo e che il modulo di adesione alla copertura assicurativa indichi l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal debitore/assicurato con l'evidenza dell'importo percepito dall'intermediario. Qualora l'adesione non avvenga mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione, la convenzione prevede l'obbligo di consegna al debitore/assicurato del Fascicolo informativo e di un documento illustrativo dei costi di cui al periodo precedente.
8. Qualora i contratti collettivi di cui al comma 7 prevedano un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione prevista al comma 7, l'impresa di assicurazione predispone un documento che riporta la denominazione dell'impresa, l'oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. L'impresa inserisce nella convenzione stipulata con il contraente l'obbligo di consegna agli assicurati da parte di quest'ultimo del citato documento in occasione dell'acquisto del prodotto o del servizio.

Art. 5

(Criteri di redazione)

1. Nella redazione del Fascicolo informativo le imprese:
   a) utilizzano espressioni chiare e sintetiche affinché il contraente sia in grado di comprendere il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere, con le relative prestazioni o coperture assicurative offerte, le garanzie e gli eventuali rischi finanziari a suo carico;
   b) adottano caratteri di stampa e accorgimenti grafico-tipografici e redazionali tali da rendere agevole la lettura;
   c) illustrano con caratteri grafici di particolare evidenza le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, esclusioni, limitazioni

e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" dal presente Regolamento;

d) assicurano la coerenza delle informazioni contenute all'interno dei documenti precontrattuali e contrattuali;

e) utilizzano termini quali "garanzia, garantito, garantisce" o termini similari solo con riferimento a contratti per i quali l'impresa presta direttamente la specifica garanzia, evitando l'uso di tali termini nell'ipotesi di impegni assunti da terzi a corrispondere importi prestabiliti;

f) utilizzano il termine "capitale protetto" solo con riferimento a contratti per i quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo;

g) non inseriscono espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

Art. 6

(Proposta di assicurazione)

1. Il modulo di proposta, ove previsto, è predisposto su più fogli di carta copiativa staccabili. Qualora le imprese adottino procedure informatiche di emissione dei contratti, possono essere impiegate modalità alternative di predisposizione del modulo di proposta, purché sia garantita l'identità tra le informazioni acquisite dall'impresa e quelle riportate nella copia consegnata al contraente.
2. Per i contratti che prevedono prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono di acquisire informazioni sullo stato di salute dell'assicurato, le imprese richiamano in proposta, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
   a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
   b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a), deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
   c) anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
3. La proposta di assicurazione prevede una apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo.
4. Nella proposta di assicurazione le imprese prevedono un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del premio.
5. Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, la proposta contiene l'avvertenza di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
6. Qualora le imprese adottino procedure di emissione dei contratti che non prevedano la sottoscrizione della proposta, si applicano alla polizza le disposizioni del presente articolo.
7. Le avvertenze relative alla compilazione del questionario di cui al comma 2 devono essere riportate anche nel modulo di adesione dei contratti in forma collettiva.

Art. 7

(Scheda sintetica)

1. Le imprese predispongono una Scheda sintetica per i contratti con partecipazione agli utili sulla base dello schema di cui all'allegato 1.
2. Nel caso di polizze consistenti nell'abbinamento delle diverse tipologie contrattuali relative ai rami I, II e IV di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto, ai fini di un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto, le imprese predispongono la Scheda sintetica adeguatamente integrata con le caratteristiche dei contratti oggetto di abbinamento.
3. Il tasso di rendimento da utilizzare per la determinazione dell'indicatore "Costo percentuale medio annuo" è individuato dall'ISVAP che provvede, ove necessario, al relativo aggiornamento con successivo provvedimento. Il tasso di rendimento è fissato nella misura del 4% annuo. Le indicazioni per il calcolo del Costo percentuale medio annuo sono fornite nella Nota metodologica di cui all'allegato 2.
4. Nella Scheda sintetica sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del suo contenuto da parte dell'ISVAP.

Art. 8

(Nota informativa)

1. La Nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali.
2. Le imprese predispongono la Nota informativa per i contratti con partecipazione agli utili sulla base dello schema di cui all'allegato 3. Per i contratti di puro rischio la Nota informativa è redatta sulla base dello schema di cui all'allegato 4. Quest'ultimo schema è adattato per tener conto delle caratteristiche delle coperture offerte.
3. L'inserimento di informazioni supplementari rispetto a quelle previste dagli schemi deve essere limitato all'esigenza di rendere pienamente comprensibili le caratteristiche del contratto.
4. Nel caso di polizze consistenti nell'abbinamento delle diverse tipologie contrattuali relative ai rami I, II e IV di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto, ai fini di un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto, le imprese predispongono la Nota informativa adeguatamente integrata con le caratteristiche dei contratti oggetto di abbinamento.
5. Nella Nota informativa sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del suo contenuto da parte dell'ISVAP.

Art. 9

(Progetto esemplificativo)

1. La Nota informativa dei contratti con partecipazione agli utili contiene un Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto, basato su specifiche combinazioni di età, durata e importo del premio, scelte dall'impresa secondo criteri che assicurino un'adeguata rappresentatività

dell'esemplificazione rispetto al portafoglio in essere. Le proiezioni sono effettuate in base al tasso minimo di rendimento garantito contrattualmente e ad una ipotesi di rendimento finanziario individuata dall'ISVAP che provvede, ove necessario, al relativo aggiornamento. Il predetto tasso di rendimento è fissato nella misura del 4% annuo.

2. Le imprese predispongono il Progetto esemplificativo rielaborato in forma personalizzata in base ai dati dell'assicurato da consegnare al contraente al più tardi al momento in cui questi è informato che il contratto è concluso.
3. La consegna del Progetto esemplificativo rielaborato in forma personalizzata non è obbligatoria per i contratti in forma collettiva.

Art. 10

(Dati storici di confronto)

1. L'ISVAP provvede entro il 15 febbraio di ciascun anno alla comunicazione del tasso di inflazione determinato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai e del tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato da inserire nella Scheda sintetica. Per i contratti le cui prestazioni sono espresse in valuta l'Autorità fornisce, nel medesimo termine, l'aggiornamento dei tassi di interesse dei titoli a lungo termine nonché le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio delle principali valute estere contro l'euro.

Art. 11

(Aggiornamento dei documenti precontrattuali)

1. Le imprese aggiornano entro il 31 maggio di ciascun anno la Scheda sintetica e la Nota informativa. Qualora, nel periodo antecedente all'aggiornamento annuale, intervengano modifiche alle informazioni contenute nella predetta documentazione, le imprese integrano opportunamente i documenti informativi in circolazione e ne danno tempestiva notizia sul proprio sito *internet*.

Capo II

Informativa in corso di contratto

Art. 12

(Pubblicazione sui quotidiani e sul sito *internet*)

1. Relativamente ai contratti a prestazioni rivalutabili le imprese pubblicano su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito *internet*, il prospetto della composizione della gestione separata e il relativo rendiconto. La pubblicazione avviene nei termini stabiliti, ai sensi delle disposizioni vigenti, per la redazione del rendiconto annuale.

Art. 13

(Modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo)

1. Le imprese comunicano per iscritto al contraente, in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Art. 14

(Estratto conto annuale)

1. Per i contratti con partecipazione agli utili le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
   a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
   b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
   c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
   d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
   e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
   f) per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Per i contratti che prevedono forme di partecipazione agli utili diverse da quella sopraindicata, l'estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto nell'anno di riferimento.

Per i contratti a premio unico e per i contratti in riduzione le imprese inviano l'informativa prevista al presente comma entro i medesimi termini.

Art. 15

(Variazione del tasso di interesse garantito)

1. Relativamente ai contratti con partecipazione agli utili a premi unici ricorrenti che prevedono tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti nelle condizioni di polizza e nel rispetto dell'articolo 33 del decreto, le imprese comunicano preventivamente per iscritto al contraente la variazione del tasso, precisando che il nuovo tasso si applica esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione.

Art. 16

(Riscontro a richieste di informazioni)

1. Le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all'interessato l'accertamento della conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione ed è corredato dai conteggi riportanti lo sviluppo delle prestazioni.

Art. 17

(Avviso di scadenza)

1. Le imprese inviano al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto una comunicazione scritta con l'indicazione del termine di scadenza e della documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione.
2. Nella comunicazione da inviare al contraente deve essere inserita un'avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18

(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)

1. Qualora il contratto preveda la possibilità di esercizio di opzioni, le imprese, almeno sessanta giorni prima della data prevista per il relativo esercizio, forniscono per iscritto all'avente diritto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche, ove non prefissate nelle condizioni di assicurazione originarie. Detta descrizione contiene anche l'impegno dell'impresa a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, il Fascicolo informativo relativo ai prodotti assicurativi vita per i quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse, oppure la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente per i prodotti finanziari assicurativi e per le forme pensionistiche complementari.

Art. 19

(Trasformazione di contratto)

1. Le imprese, in ogni operazione di trasformazione che comporti la modifica - in qualunque forma realizzata - delle prestazioni maturate sul contratto originario, forniscono al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, le imprese consegnano al contraente

un documento informativo, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 5, nonché per il nuovo contratto, il Fascicolo informativo oppure la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente per i prodotti finanziari assicurativi e per le forme pensionistiche complementari, conservando prova dell'avvenuta consegna.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la trasformazione venga di fatto realizzata attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza ovvero quando le circostanze e le modalità dell'operazione inducano comunque a ritenere configurabile l'ipotesi della trasformazione.

Art. 20

(Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)

1. Nei casi di cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario, le imprese ne forniscono al contraente e agli aventi diritto apposita informativa. La comunicazione scritta, da rendere entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della modifica, indica i riferimenti della nuova sede (indirizzo e recapito telefonico) nonché le generalità del nuovo intermediario.
2. Nei casi di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale, l'impresa, entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della modifica, comunica per iscritto al contraente e agli aventi diritto di beneficio irrevocabile la variazione intervenuta.
3. Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione e di scissione, l'impresa che ha acquisito il contratto fornisce al contraente e agli aventi diritto specifica informativa. La comunicazione scritta, da rendere entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell'avviso dell'ISVAP, fornisce informazioni in merito alla nuova denominazione sociale ed alla sede dell'impresa che ha acquisito il contratto, all'intermediario cui viene assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti. L'efficacia del recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione societaria straordinaria.
4. Per i contratti in forma collettiva le informazioni di cui ai commi precedenti sono rese al contraente. Le imprese di assicurazione inseriscono nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante l'obbligo di comunicazione da parte di quest'ultimo agli assicurati.
5. Le informazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicate nella *home page* del sito *internet* dell'impresa che ha acquisito il contratto nei termini di cui ai commi 2 e 3 e per un periodo di almeno sei mesi. Per le operazioni societarie di cui al comma 3 le imprese cedute, incorporate e scisse devono pubblicare nella *home page* del proprio sito *internet,* per almeno sei mesi, la notizia dell'operazione con l'inserimento di un *link* che rimanda alla *home page* del sito *internet* dell'impresa che ha acquisito il contratto.

Art. 21

(Comunicazioni mediante tecniche a distanza)

1. Le imprese adempiono agli obblighi relativi alla trasmissione al contraente di comunicazioni in corso di contratto anche utilizzando tecniche di comunicazione a

distanza, a condizione che le comunicazioni siano acquisibili su supporto durevole e che il contraente abbia reso preventiva ed espressa accettazione di tali modalità.

Art. 22

(Archiviazione e conservazione dei documenti)

1. Le imprese adottano procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti, inclusa la prova dell'adempimento degli obblighi di invio e, ove previsto, di consegna delle comunicazioni di cui al presente Regolamento, anche facendo ricorso a supporti informatici, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le predette procedure devono consentire l'ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni effettuate ai contraenti e agli assicurati, anche attraverso tecniche a distanza, tanto nella fase precontrattuale che contrattuale, nonché delle comunicazioni rilasciate dai contraenti e dagli assicurati nell'ambito del rapporto con gli intermediari e con l'impresa.

Capo III

Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile

Art. 23

(Obblighi informativi)

1. Nella Nota informativa le imprese di assicurazione, relativamente ai contratti assicurativi qualificati come "etici" o "socialmente responsabili", forniscono le seguenti informazioni:
   a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il contratto assicurativo è qualificato come "etico" o "socialmente responsabile";
   b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a);
   c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
   d) l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai contratti offerti e la relativa misura;
   e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all'interno delle imprese e le relative funzioni;
   f) l'adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.
2. Sul sito *internet* le imprese rendono disponibile una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 24

(Obblighi di rendicontazione)

1. Con l'invio dell'estratto conto annuale, le imprese che offrono prodotti qualificati come "etici" o "socialmente responsabili" forniscono, con riferimento ai dodici mesi precedenti:

a) l'illustrazione dell'attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b);
b) le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
c) le informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e la relativa misura.

2. Sul sito *internet* le imprese rendono disponibili, in forma sintetica, le informazioni di cui al comma 1.

Titolo II

Obblighi di informativa in corso di contratto

per *unit linked*, *index linked* e per le operazioni di capitalizzazione

Art. 25

(Obblighi informativi)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 si applicano alle operazioni di capitalizzazione.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 si applicano ai contratti *unit linked*, *index linked* ed alle operazioni di capitalizzazione.

Art. 26

(Pubblicazione sui quotidiani e sul sito *internet)*

1. Le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito *internet* il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR, che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti *unit linked*, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota. L'obbligo di pubblicazione sul quotidiano del valore della quota o azione dell'OICR si ritiene assolto qualora la pubblicazione venga già effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Relativamente ai contratti *index linked* emessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito *internet*:
   a) il valore dell'indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato,….) che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti index linked, con la relativa data di valorizzazione;
   b) la denominazione e il rating aggiornato dell'emittente ovvero la denominazione e il rating aggiornato del garante dello strumento finanziario, con l'indicazione dell'Agenzia di rating che lo ha attribuito.
3. I valori pubblicati rappresentano l'univoca base di riferimento sia per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto sia per l'eventuale riacquisto dello strumento finanziario da parte dell'emittente o di altri soggetti.

4. Relativamente ai contratti *index linked* emessi successivamente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito *internet* i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro. I valori sono aggiornati con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in polizza e comunque almeno settimanalmente.

Art. 27

(Lettera di conferma di investimento dei premi per i contratti *unit linked)*

1. Le imprese comunicano al contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base alla data di ricevimento della proposta e/o di incasso del premio devono essere indicate anche le relative date.
2. Relativamente ai premi successivi le imprese comunicano al contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo versamento, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In caso di contratti a premi ricorrenti secondo un piano predefinito di versamenti, le imprese possono trasmettere una lettera di conferma cumulativa per i premi pagati in un semestre.

Art. 28

(Estratto conto annuale)

1. Per i contratti *unit linked* le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
   a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
   b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
   c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di *switch*;
   d) numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio e per la prestazione di una garanzia in termini di capitale o di rendimento;
   e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
   f) numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento (solo per i contratti direttamente collegati ad OICR);
   g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
   h) valore della prestazione garantita (solo per i contratti con garanzie finanziarie).
2. Per i contratti *index linked* le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data

prevista per l'indicizzazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;
c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento (pagamenti periodici, riscatti parziali...);
d) per i contratti *index linked* emessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, le imprese indicano il valore degli indici di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché, per i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, indicazione del relativo valore alla data di riferimento dell'estratto conto. Relativamente ai contratti *index linked* emessi successivamente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, le imprese indicano il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro alla data di riferimento dell'estratto conto;
e) valore della prestazione garantita (solo per i contratti con garanzie finanziarie).

3. Unitamente all'estratto conto annuale è inviato l'aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.

Art. 29

(Comunicazione in caso di perdite)

1. Qualora in corso di contratto le imprese accertino, per i contratti *unit linked*, che il controvalore delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, ne danno comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
2. Qualora in corso di contratto le imprese accertino, per i contratti *index linked*, una riduzione del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, ne danno comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

Titolo III

Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni

Capo I

Informativa precontrattuale

Art. 30

(Documentazione)

1. Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione del contratto relativo ai prodotti assicurativi danni ovvero, qualora prevista, della relativa proposta. Per i contratti che coprono i grandi rischi e per i contratti per la copertura di rischi agricoli stipulati in forma collettiva ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 le imprese consegnano al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, le condizioni di assicurazione.
2. Il Fascicolo informativo è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.
3. Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
   a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
   b) Condizioni di assicurazione;
   c) Modulo di proposta, ove previsto.
4. Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese predispongono il Fascicolo informativo distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni e le condizioni di assicurazione ad essi relative.
5. I singoli documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6 ….) e, in prima pagina o a conclusione, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti.
6. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate esclusivamente:
   a) la denominazione, il logo e il simbolo dell'impresa e del gruppo di appartenenza. La denominazione, il logo e il simbolo dell'impresa devono avere un carattere di particolare evidenza rispetto a quelli del gruppo di appartenenza;
   b) l'intestazione: "Contratto di ……. (inserire la tipologia contrattuale e il nome commerciale)";
   c) la frase in grassetto: "Il presente Fascicolo informativo, contenente (inserire l'elenco dei documenti di cui al comma 3) deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione";
   d) l'avvertenza in grassetto: "Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa".
7. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le imprese di assicurazione inseriscono nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte di quest'ultimo agli assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, delle condizioni di assicurazione. Per le polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento, la convenzione deve inoltre prevedere che, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, venga consegnato al debitore/assicurato il Fascicolo informativo e che il modulo di adesione alla copertura assicurativa indichi l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal debitore/assicurato con l'evidenza dell'importo percepito dall'intermediario. Qualora l'adesione non avvenga mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione, la convenzione prevede l'obbligo di consegna al debitore/

assicurato del Fascicolo informativo e di un documento illustrativo dei costi di cui al periodo precedente.

8. Qualora i contratti collettivi di cui al comma 7 prevedano un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione di cui al comma 7 l'impresa di assicurazione predispone un documento che riporti la denominazione dell'impresa, l'oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. L'impresa inserisce nella convenzione stipulata con il contraente l'obbligo di consegna da parte di quest'ultimo del citato documento in occasione dell'acquisto del prodotto o del servizio.

Art. 31

(Criteri di redazione)

1. Nella redazione della documentazione precontrattuale e contrattuale le imprese:
   a) utilizzano espressioni chiare e sintetiche affinché il contraente sia in grado di comprendere il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere, con le relative coperture assicurative offerte;
   b) adottano caratteri di stampa e accorgimenti grafico-tipografici e redazionali tali da rendere agevole la lettura;
   c) illustrano, con caratteri grafici di particolare evidenza, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusione, sospensione e limitazione della garanzia, rivalse nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" dal presente Regolamento;
   d) assicurano la coerenza delle informazioni contenute all'interno dei documenti precontrattuali e contrattuali;
   e) non inseriscono espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

Art. 32

(Contratto di assicurazione)

1. Le imprese richiamano nella polizza, con caratteri grafici di particolare evidenza, l'avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
2. La polizza prevede una apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo.
3. Nella polizza di assicurazione le imprese prevedono un apposito spazio nel quale vengono descritte la periodicità del premio ed i mezzi di pagamento consentiti dall'impresa.
4. Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita *multilevel marketing* ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, la proposta contiene l'avvertenza di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

5. Nel caso di contratto relativo al ramo malattia inserire in polizza l'avvertenza che prima della sottoscrizione del questionario sanitario il soggetto legittimato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.
6. Qualora le imprese adottino procedure di emissione dei contratti che prevedano la sottoscrizione della proposta, si applicano alla stessa le disposizioni del presente articolo.

Art. 33

(Nota informativa)

1. La Nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali.
2. Le imprese predispongono la Nota informativa sulla base dello schema di cui all'allegato 6. Lo schema è adattato per tenere conto delle caratteristiche delle coperture offerte.
3. Per i contratti Infortuni e Malattia le imprese utilizzano rispettivamente gli schemi di cui agli allegati 7 e 8.
4. Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese predispongono la Nota informativa secondo lo schema di cui all'allegato 9 distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni ad essi relative.
5. Per i veicoli a motore diversi da quelli indicati nel comma 4, le imprese utilizzano un'unica Nota informativa redatta secondo lo schema di cui all'allegato 9. E' facoltà per le imprese elaborare lo schema distintamente per specifiche categorie di veicoli.
6. Nel caso di polizze consistenti nell'abbinamento di diverse tipologie contrattuali, ai fini di un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto, le imprese predispongono la Nota informativa adeguatamente integrata con le caratteristiche dei contratti oggetto di abbinamento.
7. Nella Nota informativa sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del loro contenuto da parte dell'ISVAP.

Art. 34

(Pubblicazione sul sito *internet)*

1. Le imprese pubblicano sul proprio sito *internet* il Fascicolo informativo delle polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, dei prodotti che coprono rischi relativi all'abitazione con riferimento a furto, incendio e responsabilità civile del capo famiglia nonché delle polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento.
2. Le imprese effettuano la pubblicazione di cui al comma 1 non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto e la documentazione deve essere mantenuta sul sito *internet* fino alla conclusione della commercializzazione.
3. Con riferimento ai contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese pubblicano sul proprio sito *internet* la Nota informativa e le condizioni di assicurazione nel rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito viene altresì pubblicato l'elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell'area di competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.

4. Per i contratti malattia, la cui copertura venga prestata nella forma dell'assistenza diretta, le imprese pubblicano sul proprio sito *internet* l'elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.

Capo II

Informativa in corso di contratto

Art. 35

(Riscontro a richieste di informazioni)

1. Le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all'interessato l'accertamento della conformità della liquidazione alle disposizioni normative ed alle condizioni di assicurazione.

Art. 36

(Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)

1. Nel caso di trasferimento di agenzia e di operazioni societarie straordinarie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20.

Art. 37

(Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo)

1. Nel caso di aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo le imprese consegnano al contraente, unitamente allo stesso, un'apposita appendice integrativa.
2. Le imprese comunicano per iscritto al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. In alternativa le imprese possono prevedere nella Nota informativa uno specifico rinvio al proprio sito *internet* per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

Art. 38

(Comunicazioni mediante tecniche a distanza, archiviazione e conservazione dei documenti)

1. Per le comunicazioni mediante tecniche a distanza e per l'archiviazione e conservazione dei documenti si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 21 e 22.

PARTE III

Pubblicità dei prodotti assicurativi

Art. 39

(Caratteristiche generali della pubblicità)

1. La pubblicità dei prodotti assicurativi è effettuata avuto riguardo ai principi di chiarezza, correttezza nonché di conformità rispetto al contenuto del Fascicolo informativo cui i prodotti si riferiscono.
2. Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie ed i rischi del prodotto offerto. Devono essere utilizzate forme espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili.
3. La pubblicità deve essere immediatamente riconoscibile e ben distinguibile rispetto ad ogni altra forma di comunicazione.

Art. 40

(Elementi della pubblicità)

1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell'impresa di assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto.
2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono un'immediata ed agevole lettura, la seguente avvertenza: "Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo".
3. Il messaggio pubblicitario indica i luoghi nei quali è possibile ottenere il Fascicolo informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può essere consultato, compreso il sito *internet* ove lo stesso è pubblicato.
4. Nella pubblicità effettuata tramite radio o televisione l'avvertenza di cui al comma 2 deve essere riprodotta a voce e deve essere tale da consentire un agevole ascolto.
5. Le espressioni "garantisce", "garantito" o termini similari che inducono a ritenere sussistente il diritto ad una prestazione certa per l'assicurato o per il portatore di un interesse alla prestazione assicurativa, possono essere utilizzate solo se la garanzia è rilasciata dall'impresa di assicurazione.
6. La qualifica di contratto "etico" e "socialmente responsabile" può essere utilizzata solo per i contratti sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 23 e 24.

Art. 41

(Pubblicità dei rendimenti dei prodotti assicurativi vita)

1. Il messaggio pubblicitario dei rendimenti conseguiti dai prodotti assicurativi vita specifica il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento pubblicizzato. Il rendimento è rappresentato al netto degli oneri che gravano a qualsiasi titolo sul meccanismo di partecipazione agli utili, in termini di quote di rendimento non riconosciute sulle posizioni contrattuali o di commissioni o altre spese prelevate, tenuto conto degli eventuali livelli di rendimento minimo trattenuto.

2. Nei casi in cui il rendimento riconosciuto dipenda da specifiche variabili contrattuali, quali ad esempio, l'importo del premio pagato, il cumulo dei premi versati, le riserve matematiche accantonate sulla polizza, il messaggio pubblicitario è riferito al rendimento medio del portafoglio di contratti cui il prodotto si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di assicurazione. Laddove l'impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto, il messaggio è integrato dall'informazione del tasso di rendimento minimo attribuito.
3. Qualora il messaggio pubblicitario sia riferito ai rendimenti riconosciuti da una gestione separata, è pubblicizzato il rendimento medio del portafoglio di prodotti cui la gestione separata si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di polizza. Laddove l'impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto, il messaggio è integrato dall'informazione del tasso di rendimento minimo attribuito per quella gestione separata.
4. Il rendimento indicato per un periodo pluriennale è quello medio annuo del periodo preso a riferimento. Le imprese indicano la modalità di calcolo della media. In alternativa può essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati senza annualizzare i rendimenti relativi alle eventuali frazioni di anno.
5. Il messaggio pubblicitario riporta la seguente avvertenza: "Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri".
6. Il messaggio pubblicitario che riporti i risultati di statistiche, di studi o di elaborazioni di dati, o comunque vi faccia riferimento, indica le fonti.

Art. 42

(Pubblicità dei prodotti assicurativi effettuata dagli intermediari)

1. Le imprese di assicurazione vigilano affinché gli intermediari di cui si avvalgono rispettino le disposizioni di cui all'articolo 182 del decreto nonché quelle contenute nel presente Regolamento.
2. I messaggi pubblicitari predisposti dagli intermediari relativi a prodotti assicurativi sono soggetti alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.

PARTE IV

Disposizioni specifiche

Capo I

Lingua da utilizzare nei contratti di assicurazione

Art. 43

(Lingua)

1. Il contratto di assicurazione, ogni documento ad esso allegato nonché le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle regioni a Statuto Speciale.

Capo II

Contratti con partecipazione agli utili

Art. 44

(Aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata)

1. Alle imprese di assicurazione non è consentito indicare nella documentazione relativa ai contratti a prestazioni rivalutabili, ivi compresi i contratti di capitalizzazione, aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata qualora l'indicazione sia tale da generare una errata informativa sulla misura di partecipazione effettivamente attribuibile, come nel caso di prelievi sul rendimento a qualsiasi titolo effettuati, a titolo esemplificativo prelievo di commissioni di gestione, minimi trattenuti.

Capo III

Contratti *unit linked*

Art. 45

(Recesso)

1. Le imprese di assicurazione, qualora per il calcolo del valore rimborsabile in caso di recesso intendano tenere conto dell'andamento del valore delle quote attribuite, rimborsano il controvalore delle quote, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio ed al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto e del premio per il rischio corso.

Art. 46

(Costi applicati mediante prelievo di quote)

1. Alle imprese di assicurazione non è consentito prelevare costi di qualsiasi tipo mediante riduzione del numero delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di OICR. In tale ultimo caso dette commissioni possono essere previste solo in presenza di una attività specifica di gestione predefinita nelle condizioni di assicurazione.

Capo IV

Contratti infortuni e malattia

Art. 47

(Sede dell'arbitrato e età assicurabile)

1. Nei contratti Infortuni e Malattia le imprese di assicurazione indicano quale luogo di svolgimento dell'arbitrato la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli all'assicurato. Tale disposizione si applica anche nei casi in cui l'assicurato non sia il contraente della polizza.
2. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile le imprese non possono prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l'assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura assicurativa, le imprese considerano il rischio in copertura nel caso in cui l'assicurato abbia continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile ed il premio non sia stato restituito dall'impresa.

Art. 48

(Recesso in caso di sinistro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 8, del decreto, nei contratti Malattia le imprese non prevedono la facoltà di recesso in caso di sinistro.

Capo V

Polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento

Art. 49

(Restituzione del premio)

1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Art. 50

(Trasparenza dei costi)

1. Nella Nota informativa dei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti l'impresa riporta tutti i costi a carico del contraente, con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale. Nella Nota informativa dei contratti in forma collettiva sono riportati anche i costi a carico del debitore/assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale.
2. Nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad altri finanziamenti ovvero nel modulo di adesione dei medesimi contratti in forma collettiva, l'impresa indica l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal debitore/assicurato con l'evidenza dell'importo percepito dall'intermediario. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 8 e all'articolo 30 comma 8.

PARTE V

Altre disposizioni

Art. 51

(Conflitto di interessi)

1. Nell'offerta e nella esecuzione dei contratti di assicurazione le imprese devono evitare di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile le imprese devono comunque operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
2. In ogni caso le imprese devono, in funzione della tipologia dei contratti offerti:
   a) effettuare operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;
   b) operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
   c) astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
   d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.
3. Le imprese pongono in atto idonee procedure per l'individuazione e gestione dei conflitti di interesse al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le imprese individuano i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti e assicurano che il patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità ad essi spettanti. In particolare le imprese assicurano che i contraenti beneficino comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.

5. Le imprese rispondono dell'applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi anche qualora affidino specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni.

Art. 52

(Modifiche all'articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "*1 bis. E' comunque fatto divieto di assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.*".

PARTE VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 53

(Contratti di assicurazione destinati ad attuare forme pensionistiche individuali)

1. Per i contratti stipulati dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e non adeguati alle norme dettate dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del diritto di riscatto, garantiti dalla legge, le imprese, nei casi in cui abbiano sostenuto in un'unica soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attengono alle seguenti disposizioni. Qualora la tariffa preveda il recupero dei costi precontati direttamente con il versamento della prima annualità di premio, le imprese sono tenute ad incrementare gli importi del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell'esercizio del diritto al trasferimento ed al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. Analogo criterio deve essere applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime annualità mediante l'imputazione di costi di ammontare superiore al prelievo effettuato in misura costante sui premi complessivi.

Art. 54

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati dal 1° dicembre 2010 :
   a) il punto 4, lettera d) della Circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987;
   b) la Circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997;
   c) la Circolare ISVAP n. 347 del 5 novembre 1998;
   d) la Circolare ISVAP n. 403 del 16 marzo 2000, ad eccezione dei punti 2, 3, 4, 5 e 8;
   e) la Circolare ISVAP n. 417 del 28 settembre 2000;
   f) la Circolare ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004;

g) la Circolare ISVAP n. 551 dell'1 marzo 2005, ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35 e 36;
h) l'articolo 36 del Regolamento ISVAP n.14 del 18 febbraio 2008;
i) l'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009.

Art. 55

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'ISVAP.

Art. 56

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2010 e si applica ai contratti posti in commercializzazione successivamente a tale data.
2. Ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente alla data di emanazione della Circolare ISVAP n. 551 dell'1 marzo 2005 e ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano, a partire dal 1° dicembre 2010, le disposizioni di cui agli articoli 4 comma 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51.
3. Ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati antecedentemente alla data di emanazione della Circolare ISVAP n. 551 dell'1 marzo 2005 e ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano, a partire dal 1° dicembre 2010, le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 1, con riferimento al richiamo all'articolo 12 e comma 2, 26, 27, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 51 commi 1, 2 e 3. Per tali contratti i richiami effettuati al Fascicolo Informativo si intendono riferiti alla Nota informativa.
4. Ai contratti di assicurazione contro i danni stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano, a partire dal 1° dicembre 2010, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47 comma 2.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2800 del 6 maggio 2010

Autorizzazione a Pramerica Life S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto ministeriale del 14 marzo 1990 con il quale Pramerica Life S.p.A (già Pricoa Vita S.p.A.), con sede in Milano, Piazza della Repubblica, 14 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I e all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo V;

VISTA l'istanza del 22 ottobre 2009 con la quale Pramerica Life S.p.A ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 14 aprile 2010;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Pramerica Life S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate nell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 6 maggio 2010, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Pramerica Life S.p.A, con sede in Milano, Piazza della Repubblica, 14, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2801 del 6 maggio 2010

Autorizzazione a Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., con sede in Milano, all'assunzione del controllo di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

VISTA l'istanza, pervenuta il 25 febbraio 2010, con la quale Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ha chiesto l'autorizzazione ad assumere la partecipazione del 51% che, unitamente alla partecipazione già detenuta, comporta il controllo totalitario di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano;

VISTA la nota del 29 marzo 2010 della Banca d'Italia dalla quale non si ravvisano elementi ostativi in merito alla suindicata operazione;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, e della comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 6 maggio 2010, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., con sede in Milano, è autorizzata ad assumere il controllo totalitario di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano, mediante l'acquisizione di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2804 del 28 maggio 2010

Fusione per incorporazione di Coface Service S.p.A., con sede in Biella, in Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 1988 e i successivi provvedimenti autorizzativi con i quali Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano, via Spadolini, 4 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

VISTA l'istanza congiunta presentata in data 8 marzo 2010 con la quale Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a e Coface Service S.p.A., hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione di Coface Service S.p.A. in Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

ACCERTATO che la società incorporante Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione e le modifiche statutarie che la stessa comporta non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 28 maggio 2010, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

E' autorizzata la fusione per incorporazione di Coface Service S.p.A., con sede in Biella, in Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano, con le modifiche statutarie che l'operazione comporta.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale nel capitale sociale di Generali Suport G.I.E.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 11 maggio 2010 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite delle controllate S.C. Generali Asigurari S.A. e S.C. Asigurare Reasigurare ARDAF S.A., una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Generali Suport G.I.E..

* * * * *

2. ASSETTI PROPRIETARI

2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (MAGGIO 2010)

Nel prospetto sono riportati i trasferimenti di partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209[1] e comunicati dai soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, nel mese di maggio 2010.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
Apulia Previdenza	Banca Apulia	Banca Apulia	Banca Apulia	Veneto Banca

[1] Il 21 marzo 2009 è entrata in vigore la Direttiva 2007/44/CE riguardante "Le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario" ed, in particolare, in imprese di assicurazione e di riassicurazione, banche ed imprese di investimento europee.
Pertanto, come indicato anche nella Comunicazione ISVAP del 2 luglio 2009 n. 3, chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione pari o superiore al 10% ovvero che comporta il raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30% e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto ed, in ogni caso, il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione deve essere autorizzato preventivamente dall'ISVAP.

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE

4.1 IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA

Colombo s.p.a

"Si da notizia che in data 12 maggio 2010 il commissario liquidatore della Colombo s.p.a. con sede in Roma, Via Cola di Rienzo n.190, in liquidazione coatta amministrativa, avv. Carlo Alessi, ha provveduto al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Roma del bilancio finale, del rendiconto finanziario e del piano di riparto finale della suddetta società con la relazione del comitato di sorveglianza, come da autorizzazione Isvap del 9 aprile 2010.

Il citato commissario liquidatore ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale n. 59, parte seconda, del 20 maggio 2010".

5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 122 E dell' 11 maggio 2010.	Posizione (UE) N. 4/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004. Adottata dal Consiglio l'11 marzo 2010.
C 122 E dell' 11 maggio 2010.	Posizione (UE) N. 5/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004. Adottata dal Consiglio l'11 marzo 2010.
L 118 del 12 maggio 2010	Regolamento (UE) N. 407/2010 del Consiglio dell' 11 maggio 2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.
L 119 del 13 maggio 2010.	Regolamento (UE) N. 416/2010 della Commissione del 12 maggio 2010 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
C 128 del 18 maggio 2010.	Parere del Comitato Economico e Sociale europeo sul tema L'impatto dei fondi comuni di investimento chiusi (private equity), dei fondi comuni speculativi (hedge fund) e dei fondi sovrani sulle trasformazioni industriali in Europa.

C 128 del 18 maggio 2010.	Parere del Comitato Economico e Sociale europeo in merito al Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.
L 124 del 20 maggio 2010.	Decisione della Banca Centrale Europea del 14 maggio 2010 che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari.
C 137 E del 27 maggio 2010.	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

6. PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 15 gennaio 2010

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo del ramo d'azienda costituito da 50 sportelli di proprietà di Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.

Si fa riferimento alla nota del 9 marzo 2010, prot. n. 0020778, pervenuta a questa Autorità in data 10 marzo 2010, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di acquisizione da parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo ("gruppo bancario ISP") del ramo d'azienda costituito da 50 sportelli di proprietà di Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS").

1. Premessa e descrizione dell'operazione

L'operazione scaturisce dal Provvedimento n. 18327 del 7 maggio 2008 con il quale codesta AGCM – nell'ambito di una complessa operazione finalizzata all'acquisto da parte di BMPS del controllo esclusivo di Banca Antonveneta S.p.A. – ha stabilito, tra l'altro, che BMPS fosse tenuta a cedere alcuni sportelli bancari ad uno o più terzi indipendenti non azionisti.[1]

Al riguardo, in data 14 dicembre 2009 BMPS e gruppo bancario ISP, per il tramite della controllata Banca CR Firenze S.p.A. ("Carifirenze") - effettivo acquirente degli sportelli bancari di BMPS - hanno sottoscritto il relativo contratto preliminare.

In particolare, i 50 sportelli oggetto di cessione sono situati in provincia di Roma, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Siena.

Il perfezionamento dell'operazione consentirà, perciò, al gruppo bancario ISP di espandersi in aree già presidiate da altri gruppi bancari concorrenti.

Ai sensi dell'art. 6.5 del contratto preliminare, Carifirenze si impegna a (OMISSIS).

Tra le attività escluse dall'operazione, ai sensi dell'art. 3.3, lett. c), punto i) del contratto preliminare, rientrano (OMISSIS).

Gli sportelli ceduti garantiranno unicamente il mantenimento del portafoglio in essere al fine della gestione dello stesso in maniera regolare e senza soluzione di continuità.

Da ciò dovrebbe discendere l'assenza di impatto sugli assetti distributivi dei prodotti assicurativi delle imprese coinvolte nell'operazione.

[1] In merito all'operazione finalizzata all'acquisto da parte di BMPS del controllo esclusivo di Banca Antonveneta S.p.A., l'ISVAP con parere del 5 maggio 2008 aveva espresso l'avviso che la stessa non determinasse effetti restrittivi sulla concorrenza.

In ogni caso, per completezza, si riportano nel seguito alcuni elementi informativi in ordine alle imprese di assicurazioni coinvolte nell'operazione di concentrazione in esame e, più in particolare, ai dati relativi al mercato della distribuzione.

Da ultimo, si fa presente che l'operazione di cessione del ramo d'azienda, subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni di legge da parte delle Autorità interessate, dovrà essere perfezionata in data (OMISSIS).

2. Soggetto acquisito

BMPS è una delle principali banche italiane ed è a capo dell'omonimo gruppo bancario italiano.

Il gruppo BMPS è presente sul mercato assicurativo italiano attraverso le partecipazioni detenute nelle seguenti imprese di diritto italiano appartenenti al gruppo AXA MPS:

- AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. (OMISSIS), autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, II, III, IV, V e VI ed all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami I, II, III e IV;
- AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. (OMISSIS), autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 ed a quella riassicurativa negli stessi rami, ad eccezione del ramo 15-Cauzione;
- Quadrifoglio Vita S.p.A. (OMISSIS), autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI ed all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo I.

Inoltre, BMPS è presente sul mercato assicurativo vita e danni attraverso le partecipazioni detenute nelle seguenti imprese di assicurazione:

- Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. ("Antonveneta Vita S.p.A.") (OMISSIS), autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI ed all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo I;
- Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A. ("Antonveneta Assicurazioni S.p.A.") (OMISSIS), autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni ed a quella riassicurativa negli stessi rami, ad eccezione del ramo14-Credito e del ramo 15-Cauzione.

Da ultimo, si fa presente che BMPS risulta regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (sez. D) in quanto svolge attività di intermediazione per le seguenti imprese: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Antonveneta Vita S.p.A., Antonveneta Assicurazioni S.p.A., Cardif Assicurazioni S.p.A., AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A

3. Soggetto acquirente

Carifirenze è una banca appartenente al gruppo bancario ISP, presente sul mercato assicurativo danni e vita attraverso le controllate Centrovita Assicurazioni S.p.A., Eurizon Tutela S.p.A., Eurizon Vita S.p.A. e Sud Polo Vita S.p.A., nonché attraverso una partecipazione detenuta nell'impresa Intesa Vita S.p.A.

Centrovita Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI ed a quella riassicurativa nel ramo I, nonché nei rami danni 1-Infortuni e 2-Malattia ed a quella riassicurativa nei medesimi rami.

Eurizon Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami vita ed a quella riassicurativa nei rami I, II, III e IV, nonché nei rami danni 1-Infortuni e 2-Malattia ed a quella riassicurativa nei medesimi rami.

Sud Polo Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III e V.

Eurizon Tutela S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.

Intesa Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V.

Carifirenze risulta regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (sez. D) in quanto svolge attività di intermediazione per le seguenti imprese: Mondial Assistance Italia S.p.A., Net Insurance Life S.p.A., Centrovita Assicurazioni S.p.A., Fata Assicurazioni Danni S.p.A., Vittoria Assicurazioni S.p.A., Europ Assistance Italia S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., Fondiaria – SAI S.p.A., Cardif Assicurazioni S.p.A., Eurizon Tutela S.p.A., Skandia Vita S.p.A.

Come noto, il gruppo ISP ha presentato (OMISSIS).

Il progetto di ristrutturazione sarà realizzato attraverso fasi successive. In particolare, con il Provvedimento n. 2786 del 25 marzo 2010, l'ISVAP ha autorizzato la società Fideuram Vita S.p.A., di nuova costituzione, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI e con il Provvedimento n. 2787 adottato in pari data ha autorizzato il trasferimento da parte di Eurizon Vita a favore di Fideuram Vita S.p.A. del ramo d'azienda relativo al portafoglio assicurativo raccolto dalla rete dei promotori di Banca Fideuram S.p.A. e Sanpaolo Invest S.p.A.

4. Definizione dei mercati assicurativi interessati

Il mercato della produzione non è interessato dall'operazione di concentrazione in esame, conseguentemente il mercato rilevante è unicamente quello della distribuzione dei singoli rami vita, considerato che – sulla base delle informazioni trasmesse da codesta AGCM - gli sportelli bancari oggetto di cessione distribuiscono esclusivamente prodotti dei rami vita.

Dal punto di vista geografico il mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi è a carattere locale (provinciale) e riguarda, con riferimento all'operazione in questione, le sole province di Roma, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Siena, ove sono collocati gli sportelli bancari oggetto dell'operazione di concentrazione.

5. Mercato della distribuzione

In generale, la domanda assicurativa nel mercato vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso sportelli bancari e postali. A tutto il IV trimestre 2009, il 58,8% dei prodotti vita è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 16,3% circa da promotori finanziari, il 15,7% dalle agenzie con mandato, l'8% da agenzie in economia e gerenze. Marginalmente da brokers (0,8%) e da altre forme di vendita diretta (0,4%).

Nel dettaglio, a tutto il IV trimestre 2009, il gruppo AXA MPS ha distribuito i prodotti assicurativi vita esclusivamente attraverso (OMISSIS).

Per quanto riguarda, invece, gruppo bancario ISP, la distribuzione nei rami vita, avuto riguardo al medesimo periodo, è avvenuta con riferimento alla controllata Centrovita Assicurazioni S.p.A. quasi esclusivamente attraverso (OMISSIS).

Il gruppo bancario ISP, inoltre, ha distribuito prodotti dei rami vita per il tramite della controllata Eurizon Vita S.p.A. quasi esclusivamente attraverso (OMISSIS) .

Sud Polo Vita S.p.A. ha distribuito prodotti dei rami vita esclusivamente attraverso (OMISSIS).

Intesa Vita S.p.A., infine, ha distribuito prodotti dei rami vita quasi esclusivamente attraverso (OMISSIS).

5.1 Mercato provinciale della distribuzione

Nello specifico, si premette che l'ISVAP non dispone, su base provinciale, di dati statistici relativi alla distribuzione di prodotti assicurativi ripartiti per singoli canali distributivi (canale bancario e postale, agenzie con mandato ed in economia, promotori finanziari, broker, altre forme di vendita diretta).

Il dato quantitativo che è possibile fornire si riferisce alla complessiva distribuzione, nelle province interessate dall'operazione di concentrazione in esame, dei prodotti assicurativi vita di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Quadrifoglio Vita S.p.A., Antonveneta Vita S.p.A., Centrovita S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., Sud polo Vita S.p.A. ed Intesa Vita S.p.A., imprese nelle quali BMPS ed il gruppo bancario ISP detengono partecipazioni, nonché delle imprese che si avvalgono degli sportelli bancari delle società interessate dall'operazione di concentrazione in quanto intermediari iscritti nella sezione D del RUI.

Conseguentemente, le quote del mercato provinciale della distribuzione relative ai singoli canali distributivi nei rami vita risulteranno inferiori a quelle generali, già di per sé esigue, di seguito indicate.

Nelle province interessate dall'operazione di concentrazione in esame, il gruppo AXA MPS non detiene quote di mercato rilevanti ai fini concorrenziali, avuto riguardo alla soglia di attenzione del 30%, considerato che la quota più rilevante si registra nella distribuzione dei prodotti vita a (OMISSIS).

A livello provinciale, neanche il gruppo bancario ISP detiene quote di mercato rilevanti avuto riguardo alla soglia di attenzione del 30%, considerato che con riferimento alla distribuzione nei rami vita, per quanto riguarda Eurizon Vita, la quota più elevata si registra a (OMISSIS), mentre per quanto riguarda Centrovita le quote più rilevanti si registrano ad (OMISSIS), con riferimento a Sud Polo Vita la quota più rilevante si registra a (OMISSIS)ed infine, quanto ad Intesa Vita, la quota più rilevante è quella relativa alla distribuzione provinciale di (OMISSIS).

Le medesime considerazioni valgono per la distribuzione provinciale dei prodotti di Antonveneta Vita S.p.A., per la quale nelle province interessate non viene superata la quota dello (OMISSIS) nelle province di (OMISSIS).

Da ultimo, si riporta il dato relativo alla distribuzione provinciale dei prodotti assicurativi delle altre imprese che si avvalgono degli sportelli bancari delle società interessate dall'operazione di concentrazione in quanto intermediari iscritti nella sezione D del RUI.

In particolare, quanto alle imprese che hanno accordi di distribuzione con BMPS, Cardif assicurazioni S.p.A. nelle province interessate, raggiunge la quota del (OMISSIS) circa nella distribuzione dei prodotti dei rami vita, solo nella provincia di (OMISSIS).

Con riguardo, infine, alle imprese che hanno accordi di distribuzione con Carifirenze, Net Insurance Life S.p.A. in nessuna delle province interessate supera la quota dello (OMISSIS), Vittoria Assicurazioni raggiunge la quota dello (OMISSIS) nella provincia di Roma, quanto a Fondiaria-SAI la quota più rilevante si registra nella provincia di (OMISSIS), mentre per Skandia Vita la quota più rilevante è quella della provincia di (OMISSIS), infine per quanto riguarda Cardif si rimanda a quanto sopra indicato.

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato della distribuzione assicurativa derivanti dall'operazione in oggetto, questa Autorità, avuto riguardo alla dichiarata esclusione ai sensi dell'art. 3.3, lett. c), punto i) del contratto preliminare, delle (OMISSIS) e comunque all'assenza di variazioni sostanziali rispetto alla situazione attuale, ritiene che l'operazione di concentrazione in esame non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

7. BILANCIO ISVAP

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Approvato dal Consiglio nella seduta del 25 marzo 2010

Pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2010

(Art. 14, comma 1, lett. b) legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive disposizioni modificative e integrative)

RENDICONTO FINANZIARIO
DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA
E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
A	**ENTRATE CONTRIBUTIVE**			
A1.0	*CONTRIBUTI DI VIGILANZA*			
A1.1	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.	41.820.000,00	40.484.813,38	-1.335.186,62
A1.2	Contributo vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.594.681,00	-55.319,00
A1.3	Contributo vigilanza sui periti	350.000,00	306.480,00	-43.520,00
		50.820.000,00	49.385.974,38	-1.434.025,62
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	Totale …	**50.820.000,00**	**49.385.974,38**	**-1.434.025,62**
B	**ENTRATE DIVERSE**			
B1	Entrate non contributive	600.000,00	479.344,27	-120.655,73
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e realizzo di valori mobiliari			
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	100.000,00	0,00	-100.000,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale …	**700.000,00**	**479.344,27**	**-220.655,73**

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C	**SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI**			
C1.0	***SERVIZI DI VIGILANZA I E II***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.880.313,00	1.374.540,00	-505.773,00
	Compensi per lavoro straordinario	68.818,00	35.443,54	-33.374,46
	Spese di formazione professionale	0,00	38.832,50	38.832,50
		1.949.131,00	**1.448.816,04**	**-500.314,96**
C1.1	**SEZIONE ATTUARIATO**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.570.922,00	1.526.117,71	-44.804,29
	Compensi per lavoro straordinario	52.616,00	47.967,41	-4.648,59
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.623.538,00	**1.574.085,12**	**-49.452,88**
C1.2	**SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	3.983.349,00	4.009.154,51	25.805,51
	Compensi per lavoro straordinario	164.732,00	187.650,71	22.918,71
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		4.148.081,00	**4.196.805,22**	**48.724,22**
C1.3	**SEZIONE AUTORIZZAZIONI E MERCATO**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.200.896,00	2.209.865,76	8.969,76
	Compensi per lavoro straordinario	93.408,00	100.618,36	7.210,36
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.294.304,00	**2.310.484,12**	**16.180,12**
	Totale …	**10.015.054,00**	**9.530.190,50**	**-484.863,50**
C2.0	**SERVIZIO ISPETTORATO**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	558.291,00	483.232,93	-75.058,07
	Compensi per lavoro straordinario	13.165,00	4.532,13	-8.632,87
	Spese di formazione professionale	0,00	15.949,00	15.949,00
		571.456,00	**503.714,06**	**-67.741,94**
C2.1	**SEZIONE ISPETTORATO I**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.699.988,00	1.770.975,27	70.987,27
	Compensi per lavoro straordinario	68.780,00	46.316,66	-22.463,34
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	550.000,00	509.988,80	-40.011,20
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.318.768,00	**2.327.280,73**	**8.512,73**
C2.2	**SEZIONE ISPETTORATO II**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.724.950,00	1.540.281,16	-184.668,84
	Compensi per lavoro straordinario	64.232,00	55.216,25	-9.015,75
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	550.000,00	509.988,80	-40.011,20
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.339.182,00	2.105.486,21	-233.695,79
	Totale …	**5.229.406,00**	**4.936.481,00**	**-292.925,00**

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C3.0	***DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	306.080,00	88.933,00	-217.147,00
	Compensi per lavoro straordinario	3.447,00	6.780,14	3.333,14
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		309.527,00	**95.713,14**	**-213.813,86**
C3.1	**SEZIONE CONSULENZA LEGALE**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.427.408,00	1.454.125,21	26.717,21
	Compensi per lavoro straordinario	56.021,00	82.524,75	26.503,75
	Spese di formazione professionale	0,00	23.737,00	23.737,00
		1.483.429,00	**1.560.386,96**	**76.957,96**
	Totale …	**1.792.956,00**	**1.656.100,10**	**-136.855,90**
C4.0	***SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	269.481,00	523.757,90	254.276,90
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	25.234,70	25.234,70
	Spese di formazione professionale	0,00	7.534,50	7.534,50
		269.481,00	**556.527,10**	**287.046,10**
C4.1	**SEZIONE INTERMEDIARI E PERITI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	0,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
	Spese per il Collegio di Garanzia	340.000,00	299.179,09	-40.820,91
	Spese per espeltamento prove di idoneità	220.000,00	114.264,10	-105.735,90
	Altre spese direttamente imputabili	360.000,00	119.118,09	-240.881,91
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		920.000,00	**532.561,28**	**-387.438,72**
C4.2	**UFFICIO INTERMEDIARI I E II**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.266.158,00	2.398.365,60	132.207,60
	Compensi per lavoro straordinario	108.042,00	151.179,46	43.137,46
		2.374.200,00	**2.549.545,06**	**175.345,06**
C4.3	**UFFICIO PERITI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	295.113,00	65.232,87	-229.880,13
	Compensi per lavoro straordinario	13.158,00	3.018,62	-10.139,38
		308.271,00	68.251,49	-240.019,51
	Totale …	**3.871.952,00**	**3.706.884,93**	**-165.067,07**
C5.0	***SERVIZIO SANZIONI***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.354.964,00	1.673.960,78	318.996,78
	Compensi per lavoro straordinario	62.128,00	99.150,67	37.022,67
	Spese di formazione professionale	0,00	3.034,00	3.034,00
	Totale …	**1.417.092,00**	**1.776.145,45**	**359.053,45**
C6.0	***SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.028.879,00	758.376,06	-270.502,94
	Compensi per lavoro straordinario	35.184,00	39.215,67	4.031,67
	Spese di formazione professionale	0,00	2.184,50	2.184,50
	Totale …	**1.064.063,00**	**799.776,23**	**-264.286,77**

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C7.0	**SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	802.326,00	796.576,43	-5.749,57
	Compensi per lavoro straordinario	25.059,00	19.132,02	-5.926,98
	Spese di formazione professionale	0,00	16.159,50	16.159,50
		827.385,00	**831.867,95**	**4.482,95**
C7.1	**SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.917.715,00	2.930.154,35	12.439,35
	Compensi per lavoro straordinario	126.565,00	106.229,06	-20.335,94
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		3.044.280,00	**3.036.383,41**	**-7.896,59**
C7.2	**SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.100.330,00	1.206.527,40	106.197,40
	Compensi per lavoro straordinario	41.534,00	73.076,16	31.542,16
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.141.864,00	1.279.603,56	137.739,56
	Totale …	**5.013.529,00**	**5.147.854,92**	**134.325,92**
C8.0	**SERVIZIO RISORSE UMANE**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	552.857,00	651.407,58	98.550,58
	Compensi per lavoro straordinario	8.940,00	17.256,42	8.316,42
	Spese di formazione professionale	300.000,00	40.729,66	-259.270,34
		861.797,00	709.393,66	-152.403,34
C8.1	**SEZIONE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE (*)**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	228.563,00	1.560.149,59	1.331.586,59
	Compensi per lavoro straordinario	10.554,00	97.474,76	86.920,76
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		239.117,00	**1.657.624,35**	**1.418.507,35**
C8.2	**UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	711.442,00	520.606,37	-190.835,63
	Compensi per lavoro straordinario	32.583,00	30.908,57	-1.674,43
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		744.025,00	551.514,94	-192.510,06
	Totale …	**1.844.939,00**	**2.918.532,95**	**1.073.593,95**
C9.0	**SERVIZIO STUDI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	444.983,00	436.446,36	-8.536,64
	Compensi per lavoro straordinario	10.063,00	30.912,05	20.849,05
	Spese per pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	32.195,00	32.195,00
		455.046,00	**499.553,41**	**44.507,41**
C9.1	**SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.234.759,00	1.350.404,72	115.645,72
	Compensi per lavoro straordinario	47.281,00	74.470,44	27.189,44
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	430.000,00	549.591,84	119.591,84
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.712.040,00	**1.974.467,00**	**262.427,00**

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C9.2	**SEZIONE STUDI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	791.506,00	1.057.261,21	265.755,21
	Compensi per lavoro straordinario	27.194,00	45.541,52	18.347,52
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		818.700,00	1.102.802,73	284.102,73
C9.3	**UFFICIO RIASSICURAZIONE**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	173.149,00	196.969,85	23.820,85
	Compensi per lavoro straordinario	8.002,00	19.217,77	11.215,77
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		181.151,00	216.187,62	35.036,62
C9.4	**UFFICIO STATISTICA (**)**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	64.477,42	64.477,42
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	2.400,06	2.400,06
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.877,48	66.877,48
	Totale …	**3.166.937,00**	**3.859.888,24**	**692.951,24**
C10.0	***DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO (**)***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	377.667,00	39.507,98	-338.159,02
	Compensi per lavoro straordinario	5.420,00	2.213,11	-3.206,89
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Totale …	**383.087,00**	**41.721,09**	**-341.365,91**
C11.0	***SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.353.961,00	1.171.134,35	-1.182.826,65
	Compensi per lavoro straordinario	93.743,00	54.766,05	-38.976,95
	Spese di formazione professionale	0,00	5.982,50	5.982,50
		2.447.704,00	**1.231.882,90**	**-1.215.821,10**
C11.1	**SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.241.244,00	733.435,28	-507.808,72
	Compensi per lavoro straordinario	40.501,00	23.395,03	-17.105,97
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.281.745,00	756.830,31	-524.914,69
C11.2	**UFFICIO AMMINISTRAZIONE E ACQUISTI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.103.966,00	1.093.531,02	-10.434,98
	Compensi per lavoro straordinario	50.689,00	55.077,39	4.388,39
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.154.655,00	1.148.608,41	-6.046,59
	Totale …	**4.884.104,00**	**3.137.321,62**	**-1.746.782,38**
C12.0	***SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	43.523,75	43.523,75
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	56.691,50	56.691,50
		0,00	100.215,25	100.215,25
C12.1	**SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.823.804,00	2.005.077,27	181.273,27
	Compensi per lavoro straordinario	75.538,00	131.794,32	56.256,32
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.899.342,00	**2.136.871,59**	**237.529,59**
C12.2	**UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROCESSI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	86.828,00	0,00	-86.828,00
	Compensi per lavoro straordinario	3.829,00	0,00	-3.829,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		90.657,00	0,00	-90.657,00
	Totale …	**1.989.999,00**	**2.237.086,84**	**247.087,84**
C13.0	***SERVIZIO STATISTICA (**)***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	567.117,00	27.966,42	-539.150,58
	Compensi per lavoro straordinario	26.269,00	1.781,95	-24.487,05
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Totale …	**593.386,00**	**29.748,37**	**-563.637,63**
	Totale spese dirette	**41.266.504,00**	**39.777.732,24**	**-1.488.771,76**

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

	Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
TOTALE ENTRATE	**51.520.000,00**	**49.865.318,65**	**-1.654.681,35**
Avanzo di amministrazione dell'esercizio da:			
- contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.610.000,00	0,00	0,00
- contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00
- contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	700.000,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	**53.830.000,00**	**49.865.318,65**	**-1.654.681,35**

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
D	***SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI***			
	– Funzionamento			
D1	Organi d'Istituto	985.000,00	805.504,15	-179.495,85
D2	Uffici di staff	2.004.967,00	2.208.135,80	203.168,80
D3	Internal auditing	223.529,00	246.381,57	22.852,57
D4	Oneri di funzionamento	8.581.000,00	8.050.065,44	-530.934,56
	Totale…	**11.794.496,00**	**11.310.086,96**	**-484.409,04**
	– Investimenti			
D5	Acquisto immobilizzazioni	769.000,00	220.594,04	-548.405,96
D6	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
D7	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale…	769.000,00	220.594,04	-548.405,96
	Totale spese indirette	**12.563.496,00**	**11.530.681,00**	**-1.032.815,00**
	TOTALE USCITE	**53.830.000,00**	**51.308.413,24**	**-2.521.586,76**
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	**53.830.000,00**	**51.308.413,24**	**-2.521.586,76**

(*) Nella seduta del 18 marzo 2009 il Consiglio ha istituito la SEZIONE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE con la contestuale soppressione dell'Ufficio omonimo.

(**) Nella seduta del 22 gennaio 2009 il Consiglio ha soppresso la DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO e il SERVIZIO STATISTICA. E' stato istituito l'UFFICIO STATISTICA all'interno del SERVIZIO STUDI.

Oneri di funzionamento (somme impegnate)

Spese per servizi e utenze	3.179.795,74
Canoni di locazione	3.299.400,17
Oneri tributari, finanziari e vari	787.814,36
Beni di consumo	230.777,89
Prestazioni professionali	241.446,37
Manutenzioni	102.676,86
Pubblicazioni	38.555,89
Pubblicità	33.248,76
Spese di rappresentanza	39.999,61
Organizzazione e partecipazione congressi, convegni ed altre manifestazioni	96.349,79
	8.050.065,44

PROSPETTO DI RIPARTIZIONEDELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I			**ENTRATE CORRENTI**						
	1^		**ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
		10101	Contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	41.820.000,00	40.484.813,38	40.484.813,38	0,00	0,00	-1.335.186,62
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10104	Contributo di vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.594.681,00	8.123.365,00	471.316,00	0,00	-55.319,00
		10105	Contributo vigilanza sui periti	350.000,00	306.480,00	0,00	306.480,00	0,00	-43.520,00
			Totale …	50.820.000,00	49.385.974,38	48.608.178,38	777.796,00	0,00	-1.434.025,62
	2^		**ENTRATE NON CONTRIBUTIVE**						
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	700.000,00	479.344,27	279.988,79	199.355,48	0,00	-220.655,73
			Totale …	700.000,00	479.344,27	279.988,79	199.355,48	0,00	-220.655,73
			Totale titolo I	51.520.000,00	49.865.318,65	48.888.167,17	977.151,48	0,00	-1.654.681,35
II			**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI**						
	3^		**ALIENAZIONE DI BENI**						
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I			**SPESE CORRENTI**						
	1^		**ORGANI DELL'ISTITUTO**						
		10101	Indennità di presidenza	295.000,00	291.477,50	291.477,50	0,00	0,00	-3.522,50
		10102	Indennità componenti Consiglio	660.000,00	498.564,62	498.564,62	0,00	0,00	-161.435,38
		10103	Missioni e rimborsi organi Istituto	30.000,00	15.462,03	14.622,48	839,55	0,00	-14.537,97
			Totale …	**985.000,00**	**805.504,15**	**804.664,60**	**839,55**	**0,00**	**-179.495,85**
	2^		**ONERI DI FUNZIONAMENTO**						
		10201	Stipendi	25.320.000,00	25.148.414,01	23.019.771,44	218.642,57	1.910.000,00	-171.585,99
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	7.120.000,00	6.878.929,77	6.257.081,16	3.848,61	618.000,00	-241.070,23
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.800.000,00	1.793.410,11	1.743.410,11	0,00	50.000,00	-6.589,89
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.020.000,00	1.019.977,60	1.005.775,62	14.201,98	0,00	-22,40
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	550.000,00	549.591,84	541.091,84	8.500,00	0,00	-408,16
		10206	Altri oneri del personale	3.955.000,00	3.944.415,34	1.930.647,87	1.302.312,27	711.455,20	-10.584,66
		10207	Spese di formazione professionale	270.000,00	269.949,66	118.769,66	9.020,00	142.160,00	-50,34
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	560.000,00	397.146,35	337.862,35	0,00	59.284,00	-162.853,65
		10209	Prestazioni professionali	199.000,00	197.537,05	189.279,47	8.257,58	0,00	-1.462,95
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	160.000,00	96.349,79	92.869,79	3.480,00	0,00	-63.650,21
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.400.000,00	3.299.400,17	3.138.680,17	720,00	160.000,00	-100.599,83
		10212	Acquisto di beni di consumo	270.000,00	230.777,89	171.526,15	40.339,52	18.912,22	-39.222,11
		10213	Spese per servizi e utenze	3.721.000,00	3.289.747,99	2.495.536,20	368.487,64	425.724,15	-431.252,01
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	161.000,00	102.676,86	78.047,28	18.213,42	6.416,16	-58.323,14
		10215	Spese di rappresentanza	40.000,00	39.999,61	37.032,81	2.641,50	325,30	-0,39
		10216	Spese di pubblicità	90.000,00	33.248,76	24.848,76	0,00	8.400,00	-56.751,24
		10217	Spese per pubblicazioni	95.000,00	38.555,89	35.563,30	1.333,28	1.659,31	-56.444,11
			Totale …	**48.731.000,00**	**47.330.128,69**	**41.217.793,98**	**1.999.998,37**	**4.112.336,34**	**-1.400.871,31**

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
	4^		**RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI**						
		20401	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale titolo II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III			**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**						
	5^		**ACCENSIONE PRESTITI**						
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale titolo III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
	3^		**ONERI VARI E STRAORDINARI**						
		10301	Oneri tributari e finanziari	2.900.000,00	2.762.563,17	2.275.077,48	270.030,22	217.455,47	-137.436,83
		10302	Altri oneri	330.000,00	189.623,19	187.322,83	2.300,36	0,00	-140.376,81
			Totale …	**3.230.000,00**	**2.952.186,36**	**2.462.400,31**	**272.330,58**	**217.455,47**	**-277.813,64**
	4^		**FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI**						
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
		10402	Fondo di compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**
			Totale titolo I	**53.026.000,00**	**51.087.819,20**	**44.484.858,89**	**2.273.168,50**	**4.329.791,81**	**-1.938.180,80**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
	5^		**ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI**						
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	55.000,00	54.055,33	4.620,07	315,00	49.120,26	-944,67
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	669.000,00	86.568,45	47.678,45	1.547,20	37.342,80	-582.431,55
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	80.000,00	79.970,26	39.640,84	28.735,27	11.594,15	-29,74
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	**804.000,00**	**220.594,04**	**91.939,36**	**30.597,47**	**98.057,21**	**-583.405,96**
	6^		**CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI**						
		20601	Concessione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale titolo II	**804.000,00**	**220.594,04**	**91.939,36**	**30.597,47**	**98.057,21**	**-583.405,96**

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
			Totale entrate	51.520.000,00	49.865.318,65	48.888.167,17	977.151,48	0,00	-1.654.681,35
IV			**PARTITE DI GIRO**						
	6^		**ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO**						
		40601	Partite di giro	58.023.000,00	29.085.514,07	17.738.005,08	347.508,99	11.000.000,00	-28.937.485,93
		40602	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	700.000,00	41.917,44	36.863,15	0,00	5.054,29	-658.082,56
		40603	Convenzione MISE progetto "preventivatore"	30.000,00	1.654,91	1.455,45	0,00	199,46	-28.345,09
			Totale …	**58.753.000,00**	**29.129.086,42**	**17.776.323,68**	**347.508,99**	**11.005.253,75**	**-29.623.913,58**
			Totale titolo IV	58.753.000,00	29.129.086,42	17.776.323,68	347.508,99	11.005.253,75	-29.623.913,58
			TOTALE	110.273.000,00	78.994.405,07	66.664.490,85	1.324.660,47	11.005.253,75	-31.278.594,93
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO da:						
			- contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	112.583.000,00	78.994.405,07	66.664.490,85	1.324.660,47	11.005.253,75	-31.278.594,93

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
III			**USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI**						
	7^		**ESTINZIONE PRESTITI**						
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	**53.830.000,00**	**51.308.413,24**	**44.576.798,25**	**2.303.765,97**	**4.427.849,02**	**-2.521.586,76**
IV			**PARTITE DI GIRO**						
	8^		**USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO**						
		40801	Partite di giro	58.023.000,00	29.085.514,07	27.232.603,60	1.836.954,74	15.955,73	-28.937.485,93
		40802	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	700.000,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-699.904,00
		40803	Convenzione MISE progetto "preventi-vatore"	30.000,00	191,82	191,82	0,00	0,00	-29.808,18
			Totale …	**58.753.000,00**	**29.085.801,89**	**27.232.891,42**	**1.836.954,74**	**15.955,73**	**-29.667.198,11**
			Totale titolo IV	**58.753.000,00**	**29.085.801,89**	**27.232.891,42**	**1.836.954,74**	**15.955,73**	**-29.667.198,11**
			TOTALE	**112.583.000,00**	**80.394.215,13**	**71.809.689,67**	**4.140.720,71**	**4.443.804,75**	**-32.188.784,87**
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	112.583.000,00	80.394.215,13	71.809.689,67	4.140.720,71	4.443.804,75	-32.188.784,87

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

ENTRATE

Tit.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti-previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I	**ENTRATE CORRENTI**	51.520.000,00	49.865.318,65	48.888.167,17	977.151,48	0,00	-1.654.681,35
II	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	51.520.000,00	49.865.318,65	48.888.167,17	977.151,48	0,00	-1.654.681,35
IV	**PARTITE DI GIRO**	58.753.000,00	29.129.086,42	17.776.323,68	347.508,99	11.005.253,75	-29.623.913,58
	TOTALE	110.273.000,00	78.994.405,07	66.664.490,85	1.324.660,47	11.005.253,75	-31.278.594,93
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	112.583.000,00	78.994.405,07	66.664.490,85	1.324.660,47	11.005.253,75	-31.278.594,93

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE

Tit.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I	**SPESE CORRENTI**	53.026.000,00	51.087.819,20	44.484.858,89	2.273.168,50	4.329.791,81	-1.938.180,80
II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	804.000,00	220.594,04	91.939,36	30.597,47	98.057,21	-583.405,96
III	**USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	53.830.000,00	51.308.413,24	44.576.798,25	2.303.765,97	4.427.849,02	-2.521.586,76
IV	**PARTITE DI GIRO**	58.753.000,00	29.085.801,89	27.232.891,42	1.836.954,74	15.955,73	-29.667.198,11
	TOTALE	112.583.000,00	80.394.215,13	71.809.689,67	4.140.720,71	4.443.804,75	-32.188.784,87
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	112.583.000,00	80.394.215,13	71.809.689,67	4.140.720,71	4.443.804,75	-32.188.784,87

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31/12/2009

FONDO DI CASSA All'1/1/2009				5.647.830,16
TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2009	+	78.486.499,05		
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2009	-	77.510.065,87		
DIFFERENZA RISCOSSIONI/PAGAMENTI				976.433,18
FONDO DI CASSA AL 31/12/2009				6.624.263,34
CREDITI				
Totale crediti anno 2009 e precedenti	+	3.694.794,90		
Totale crediti anni precedenti eliminati	-	0,00	+	3.694.794,90
RESIDUI ATTIVI				
Totale residui attivi anno 2009 e precedenti	+	11.521.910,04		
Totale residui attivi anni precedenti eliminati	-	0,00	+	11.521.910,04
DEBITI				
Totale debiti anno 2009 e precedenti	+	4.770.002,62		
Totale debiti anni precedenti eliminati	-	0,00	-	4.770.002,62
RESIDUI PASSIVI				
Totale residui passivi anno 2009 e precedenti	+	9.435.496,89		
Totale residui passivi anni precedenti eliminati	-	31.403,93	-	9.404.092,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO:				
- per la copertura degli oneri di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	+	1.896.450,70		
-per la copertura degli oneri di vigilanza sugli intermediari	+	0,00		
-per la copertura degli oneri di vigilanza sui periti	+	0,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3 reg.cont.	+	5.770.422,00		7.666.872,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009				7.666.872,70

8. ALTRE NOTIZIE

8.1 AVVISI E COMUNICATI

COMUNICATO STAMPA DEL 10 MAGGIO 2010

L'ISVAP informa che la società

FOMO ASSICURAZIONI

non rientra tra le compagnie abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l'eventuale stipulazione di polizze r.c.auto recanti l'intestazione di cui sopra comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese consultabile sul sito Internet www.isvap.it.

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

8.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Avviso del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo costituito da contratti di ramo III, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Sella Life Limited, con sede in Irlanda, a C.B.A. Vita S.p.A. con sede in Italia.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Alta Corte irlandese ha approvato, in data 23 marzo 2010, il trasferimento parziale di portafoglio dei contratti di ramo III, costituito da polizze *"retail united linked",* ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi dei rischi situati in Italia, della società Sella Life Limited, con sede in Irlanda, a C.B.A. Vita S.p.A. con sede in Italia.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

* * * * *

8.3 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento del capitale sociale di Apulia previdenza S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 3 maggio 2010, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 24 marzo 2010 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Apulia previdenza S.p.A.. Tale modifica ha riguardato la variazione del capitale sociale da € 5.170.000 a € 6.204.000 mediante aumento deliberato di € 1.034.000 per il trasferimento dell'intero Fondo di Organizzazione e di una parte della Riserva legale, per motivi di arrotondamento.

* * * * *

Modifica della denominazione sociale di COMPAGNIA ITALIANA RISCHI AZIENDE S.p.A. (in breve C.I.R.A. S.p.A.), con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 19 maggio 2010, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 15 aprile 2010 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di C.I.R.A. S.p.A.. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, la variazione della denominazione sociale da C.I.R.A. S.p.A. in BCC Assicurazioni S.p.A..

* * * * *

8.4 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

I sezione

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

LUGLIO	lunedì 5 martedì 6

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(prof. avv. Luciano Infélisi)

II sezione

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

LUGLIO	giovedì 1 martedì 13

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(proc. dott. Ettore Torri)

8.5 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2007 feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario -Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.